

**COMUNE DI ACICASTELLO**

---

**REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**



COMUNE DI ACICASTELLO

---

# REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DEI LL. PP.  
DI CONCERTO CON L' ASSESSORE PER  
L'AMMINISTRAZIONE CIVILE E  
SOLIDARIETA' SOCIALE

N. 11934-U-IX

*Visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Acicastello n. 53 del 23 dicembre 1958, con cui è stato approvato il nuovo regolamento edilizio della città di Acicastello;*

*Visto il nuovo regolamento edilizio della città di Acicastello (Catania);*

*Visto il D. P. n. 142/A del 14-6-1957, registrato alla Corte dei Conti il 26-6-1957, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Acicastello;*

*Visto il D. P. n. 9893 del 17-6-1959 con cui è stata approvata la variante al piano regolatore generale del Comune di Acicastello;*

*Vista la nota N. 18268 del 14 Luglio 1960 del Provveditorato alle Opere Pubbliche, corredato del parere n. 635, emesso in senso favorevole dalla sezione urbanistica compartimentale in data 20-5-1960;*

*Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Provinciale di Sanità nella seduta del 23-4-1959;*

*Ritenuta la necessità di adeguare e coordinare il nuovo regolamento edilizio del Comune di Acicastello col Piano Regolatore e relative modifiche integrative di cui ai D. P. n. 142/A del 14-6-1957 e n. 9893 del 17-6-1959;*

*CHE, a tal fine, sono da considerarsi ammissibili, in quanto aderenti alla situazione particolare e contingente, le*

*norme modificative ed integrative elaborate dall'Amm.ne Comunale, d'intesa con i propri organi tecnici;*

*Atteso che le limitazioni ed i vincoli imposti all'attività privata sono ispirati alla salvaguardia degli interessi della collettività ed alla tutela delle bellezze panoramiche ed artistiche della città;*

*Visto l'art. 36 della legge 17-8-1942 n. 1150;*

*Visto lo Statuto della Regione Siciliana;*

*Visto la legge regionale 1-7-1947 n. 3;*

## D E C R E T A

*ART. 1) - E' approvato il nuovo regolamento edilizio del Comune di Acicastello.*

*ART. 2) - Per tutto quanto attiene alle prescrizioni igienico-sanitario, non previste dal regolamento suddetto, si farà riferimento al regolamento di igiene comunale ed alle leggi sanitarie vigenti.*

*Palermo, li 30 Luglio 1960.*

L'Assessore dell'Amministrazione  
Civile e Solidarietà Sociale  
F.to **TRIMARCHI**

L'Assessore Regionale  
dei Lavori Pubblici  
F.to **CONIGLIO**

## **CAPITOLO I**

**Richiesta e concessione del nulla-osta per l'esecuzione  
di nuove opere edilizie**



## ART. 1

### **Territorio entro il quale si applicano le disposizioni del presente regolamento edilizio**

Il territorio, entro il quale si applicano le disposizioni del presente regolamento edilizio, comprende il Comune di Aci Castello (centro), e le sue frazioni di Aci Trezza, Cannizzaro, e Ficarazzi.

Esso è indicato nell'annessa pianta e confina con i territori dei Comuni di Catania, S. Gregorio, Aci S. Antonio, Aci Catena, Acireale e con la spiaggia del mare.

## ART. 2

### **Denuncia di nuove opere**

Chiunque intenda nell'ambito del territorio del Comune:

- a) costruire fabbricati nuovi;
- b) modificare, ampliare, sopraelevare, restaurare o demolire fabbricati esistenti;
- c) variare opere già approvate, anche in corso di esecuzione;
- d) eseguire scavi od opere edilizie sotterranee;
- e) manomettere il suolo stradale;
- f) eseguire recinzioni;
- g) eseguire coloriture o decorazioni esterne di fabbricati;
- h) collocare insegne, vetrine, serrande, cartelloni pubblicitari o qualunque altro oggetto, comunque visibile da spazi pubblici, prima di iniziare i lavori deve farne denuncia al Sindaco, ed ottenere il nulla-osta per l'esecuzione.

Le denunce per l'esecuzione di nuove opere edilizie o di modifiche di progetti già approvati devono essere corredate dai relativi progetti come prescritto all' art. 4.

Le denunce devono essere fatte dai proprietari dei terreni su cui le opere devono farsi, e non sono necessarie per i lavori di ordinaria manutenzione nello interno degli edifici.

L'obbligo della denuncia è esteso anche agli Enti Pubblici.

## ART. 3

### **Costruzioni speciali**

Per edifici destinati a scopi speciali come stabilimenti industriali, depositi di materie infiammabili, locali di uso pubblico, teatri, cinematografi, sale di riunione, scuole e simili, le denunce di cui al precedente art. 2 ed i progetti devono contenere la indicazione precisa della destinazione.

I progetti devono essere redatti in conformità dalle leggi speciali che ne regolano la materia.

## ART. 4

### **Redazione e presentazione dei progetti**

Tutti i progetti dovranno essere presentati in doppio esemplare, di cui uno verrà trattenuto dal Comune per compiere, nel corso dei lavori, quei raffronti con l'opera eseguita che reputerà opportuni.

I progetti devono essere, entrambi, in regola con le tasse di bollo, e dovranno essere costituiti:

1. — da una relazione dattilografata in cui dovrà descriversi l'opera progettata in tutti i suoi dettagli, con particolare riguardo alle opere igieniche e sanitarie, alla qualità dei materiali da impiegarsi, al partito architettonico scelto e a tutte le caratteristiche dell'opera stessa;

2. — dai disegni atti ad illustrare in tutte le sue parti l'opera progettata, e precisamente:

a) dalla planimetria orientata del terreno con l'esatta ubicazione degli edifici, vie e piazze adiacenti e dei confini;

b) dalle piante delle fondazioni, dei sotterranei, dei singoli piani, degli ammezzati, e della copertura;

c) da una o più sezioni della costruzione, nelle quali, fra l'altro, devono essere indicate le orditure dei solai, della copertura e delle scale;

d) dalle facciate con i particolari decorativi.

La scala dei disegni sarà nel rapporto di 1 : 100 per le piante; di 1 : 100 oppure di 1 : 50 per le facciate e le sezioni; di 1 : 500 per la planimetria generale; e di almeno 1 : 20 per i dettagli sia costruttivi che architettonici.

Nella relazione illustrativa dovranno essere riportati i calcoli dell'area del lotto di terreno su cui dovrà sorgere l'edificio, dell'area da edificarsi, delle aree dei cortili e, se trattasi di progetti di ampliamento o sopraelevazione, anche dell'area del terreno già edificato.

## ART. 5

### **Firma delle denunce e dei progetti**

Le denunce ed i progetti devono essere firmati:

a) dalla persona per conto della quale l'opera deve essere eseguita;

- b) dal proprietario del terreno;
- c) dall'autore del progetto;
- d) dal direttore dei lavori;
- e) dall'assuntore dei lavori;
- f) dai confinanti, qualora la nuova opera a farsi vincola i terreni circostanti.

Le firme delle persone di cui alle lettere a), b), c), f), devono risultare apposte sugli elaborati di progetto sin dalla presentazione di essi all'ufficio tecnico comunale, mentre le altre firme devono essere apposte prima del rilascio del nulla-osta ai lavori da parte dell'amministrazione comunale.

#### ART. 6

### **Progettista e direttore dei lavori**

I progettisti ed i direttori dei lavori dovranno essere ingegneri od architetti laureati, oppure persone abilitate ad esercitare la professione dell'ingegnere o dell'architetto, e tutti devono essere iscritti nei rispettivi albi professionali.

I geometri ed i periti edili possono presentare progetti ed assumere la direzione dei lavori limitatamente per quelle costruzioni per le quali le leggi vigenti li abilitano ad essere iscritti nei rispettivi albi professionali.

#### ART. 7

### **Responsabilità del progettista e del direttore dei lavori**

Nella compilazione dei progetti esecutivi il progettista dovrà calcolare, sotto la propria responsabilità, la resistenza delle strutture più sollecitate, di qualsiasi natura esse siano, e la resistenza di tutte le strutture in cemento armato ai sensi del R. D. 29 Luglio 1933, n. 1213.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di controllare l'esattezza dei calcoli elaborati dal progettista e di accertare che le sollecitazioni massime cui vengono sottoposte le strutture stesse non superino i consuetudinari limiti stabiliti dalla Scienza delle Costruzioni.

La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non è diminuita per effetto della conseguita approvazione dei progetti da parte della Commissione Edilizia.

Nel caso di opere di eccezionale importanza, il direttore dei lavori che non abbia residenza nel Comune di Aci Castello o nei Comuni limitrofi, dovrà avere un sostituto, ivi residente, di pari qualifica.

#### ART. 8

### **Cambiamento della direzione dei lavori**

Il proprietario deve, sotto la propria responsabilità, far sospendere i lavori qualora il Direttore di questi cessi, per qualsiasi motivo, dal suo ufficio.

Il Sindaco concede il nulla-osta alla continuazione dei lavori, appena avuta,

dal proprietario stesso, la comunicazione del nome del nuovo Direttore, il quale dovrà controfirmare, come tale, la denuncia ed il progetto già presentati.

Il Direttore, appena abbandona la direzione dei lavori, deve informare, per iscritto, il proprietario ed il Sindaco, specificandone il motivo.

Il Direttore deve, altresì, comunicare al Sindaco di aver lasciato la direzione dei lavori, anche quando questi vengono sospesi per volontà del proprietario o per qualsiasi altro motivo noto al proprietario stesso.

Senza questa comunicazione, alla ripresa dei lavori, si presuppone che egli continui ad esserne il Direttore, con le responsabilità che gliene derivano.

#### ART. 9

### **Varianti al progetto**

Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di curare che le opere da lui dirette vengano eseguite conformemente al progetto approvato dalla Commissione Edilizia. Egli, pertanto, assieme al proprietario, resta responsabile della inosservanza della presente norma.

Qualora, nel corso di esecuzione di una opera, venisse riconosciuta da parte del proprietario la necessità di dover introdurre varianti al progetto, siano esse interne, esterne, o nelle altezze, questi dovrà darne avviso al Sindaco, onde le medesime siano sottoposte all'esame della Commissione Edilizia per l'approvazione.

#### ART. 10

### **Revoca del nulla-osta**

Il nulla-osta per l'esecuzione di opere edilizie o di modifiche a progetti già approvati, viene revocato:

1. — quando il Direttore abbia abbandonato la direzione dei lavori e non sia stato sostituito da altro Direttore, previa comunicazione al Sindaco;
2. — quando il nulla-osta risulti ottenuto in base ad elaborati alterati e non rispondenti al vero;
3. — quando il titolare del nulla-osta contravvenga a disposizioni generali o speciali di leggi o di regolamenti, od alle condizioni inserite nel nulla-osta;
4. — quando si apportano modifiche arbitrarie al progetto approvato.

#### ART. 11

### **Esame dei progetti — Limiti di tempo per la comunicazione dell'esito**

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia, dovrà far conoscere all'interessato, motivandolo, in quali parti il progetto debba essere modificato.

Trascorso il termine di cui sopra, senza osservazioni, il proprietario potrà

eseguire i lavori denunciati, salva l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti ed il rispetto del suolo pubblico.

Nessun lavoro potrà essere intrapreso prima della scadenza del termine indicato nel presente articolo, a meno che non si tratti di provvedimenti imposti da urgenti ed improvvise ragioni di sicurezza o di igiene, di cui dovrà darsene immediata notifica al Sindaco. Anche in questo caso il richiedente resta pienamente responsabile della inosservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle leggi vigenti.

Nei casi suddetti, qualora siano stati iniziati i lavori senza la preventiva comunicazione della concessione o del rifiuto del nulla-osta, il richiedente ha sempre l'obbligo di attenersi alle prescrizioni che venissero impartite in seguito dal Sindaco, tanto per le opere eseguite quanto per quelle da eseguire, le quali, inoltre, dovranno essere sospese in caso di rifiuto del nulla-osta.

#### ART. 12

### **Caso in cui è possibile sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione**

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 21 Dicembre 1955, n. 1357, a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori particolareggiati, e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione, il Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia Comunale, può con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

#### ART. 13

### **Tutela degli edifici aventi pregio storico ed artistico**

Salvo le disposizioni vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio storico ed artistico, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco ed il nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti.

#### ART. 14

### **Effetti e limiti di validità del nulla-osta**

Il nulla-osta alla esecuzione di opere non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente, sotto la propria esclusiva responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti in vigore, anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

La validità del nulla-osta stesso cessa, se prima dell'inizio dei lavori siano mutate le condizioni e le circostanze di fatto e di luogo che lo determinarono.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data di presentazione della denuncia e quelle iniziate, ma rimaste sospese per oltre un anno, non possono essere intraprese o riprese senza una nuova denuncia ed un nuovo nulla-osta.

## ART. 15

### **Possibilità di deroga dei limiti di validità del nulla-osta**

In casi del tutto eccezionali e di riconosciuta necessità, sia per le nuove costruzioni a farsi che per gli edifici da restaurare o modificare, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, ha la facoltà di derogare i limiti di validità del nulla-osta.

## ART. 16

### **Richiesta e consegna dei punti fissi**

Nei progetti dovranno essere rispettate le linee di fabbrica e di livello previste nel piano regolatore.

Gli assegni di linea e di livello, sulle pubbliche vie esistenti o da aprirsi, saranno rilasciati dal Comune, con apposito verbale, su richiesta dell'interessato.

## ART. 17

### **Tassa edilizia**

I concessionari delle licenze, per i lavori previsti nel presente regolamento, sono tenuti a pagare i seguenti diritti:

- |   |          |
|---|----------|
| 1°) per convocazione ed esame progetto e per spese attrezzature<br>Tecnico Comunali . . . . . | L. 2.000 |
| 2°) per assegno di linea e di livello . . . . .   | » 500    |
| 3°) per diritto all'Ufficiale Sanitario . . . . .   | » 500    |

Il pagamento dovrà effettuarsi presso l'Economo Comunale, che rilascerà apposita ricevuta.

## CAPITOLO II

### Commissione edilizia



## ART. 18

### **Componenti della Commissione edilizia**

Per l'applicazione del presente regolamento l'Autorità Comunale è assistita da una Commissione Edilizia, così composta:

*a) Membri di diritto:*

- 1°) il Sindaco o chi lo rappresenta (Presidente);
- 2°) il Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale (Segretario e relatore);
- 3°) l'Ufficiale Sanitario.

*b) Membri da eleggersi:*

- 4°) un rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti;
- 5°) un consulente legale del Comune;
- 6°) quattro membri scelti fra persone tecniche laureate, estranee all'Amministrazione Comunale, regolarmente iscritti all'Albo professionale degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di Catania;
- 7°) un rappresentante dei proprietari edili.

Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono far parte della commissione edilizia. I membri elettivi durano in carica due anni, sono rieleggibili, e vengono nominati dal Consiglio Comunale. Qualora qualcuno cessasse dall'Ufficio, il Consiglio Comunale provvederà alla sostituzione, anche durante il biennio, ed il sostituto resterà in carica sino alla fine del compimento del biennio stesso.

I membri eletti dopo tre assenze ingiustificate decadono dal loro ufficio.

## ART. 19

### **Attribuzioni della Commissione edilizia**

La Commissione Edilizia è istituita per dare il parere, sotto l'aspetto tecnico, igienico-sanitario ed edilizio:

- 1°) sui progetti di nuove costruzioni, compresi i monumenti da erigersi nei cimiteri;
- 2°) sui progetti di ampliamento, riforma o restauro di edifici esistenti;
- 3°) sui piani regolatori di ampliamento e particolareggiati di esecuzione;
- 4°) su tutte le opere e gli argomenti relativi all'edilizia privata e pubblica, alla viabilità, all'estetica, all'archeologia e l'igiene del suolo e dell'abitato;
- 5°) su tutte le opere per le quali può essere richiesto dall'Autorità comunale il suddetto parere;
- 6°) sull'interpretazione del presente Regolamento.

La Commissione ha, sempre, facoltà di richiedere le indicazioni ed i chia-

rimenti che crede necessari in ordine alle condizioni di stabilità delle opere sottoposte al suo parere.

Nel dare il suo parere, la Commissione Edilizia indica le modifiche che reputa necessarie vengano apportate ai progetti esaminati, qualora essi non rispondano alle esigenze del presente Regolamento.

I pareri favorevoli o sfavorevoli della Commissione non costituiscono presunzione al rilascio o al diniego della licenza per l'esecuzione delle opere, diniego o rilascio che restano di competenza esclusiva del Sindaco.

## ART. 20

### **Riunioni della Commissione edilizia**

La Commissione Edilizia si riunisce ordinariamente ogni qual volta il Presidente lo creda opportuno.

Per la validità delle adunanze è necessaria almeno la presenza di cinque membri, di cui almeno due relatori.

Il Segretario redige i verbali delle sedute, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso e nei quali devono essere motivate le decisioni prese.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà quello del Presidente.

I membri, comunque interessati negli argomenti sottoposti al parere della Commissione Edilizia, non possono assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio sugli argomenti stessi.

## ART. 21

### **Emolumenti corrisposti ai membri della Commissione edilizia**

Ogni componente della Commissione Edilizia avrà diritto alla corrisponsione di un gettone di presenza di lire cento (L. 100) per l'esame di ogni singolo progetto. L'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico del Comune, incaricato dell'assegno di linea e di livello, inoltre, godono, ciascuno, di un emolumento pari a L. 500, come indicato nell'art. 17.

Tali somme verranno prelevate dai depositi di cui all'art. 17.

## **CAPITOLO III**

### **Obblighi nel corso dei lavori**



## ART. 22

### **Obbligo della notifica dell'inizio dei lavori**

La data dell'inizio dei lavori dev'essere regolarmente notificata al Comune. Inoltre, appena la costruzione raggiunge il livello del piano stradale, il proprietario è obbligato a darne avviso all'Ufficio Tecnico Comunale, affinché questo possa eseguire il controllo degli allineamenti e dei livelli. Egli, altresì, deve fornire gratuitamente, ai funzionari incaricati della verifica, la mano d'opera, i materiali e gli attrezzi occorrenti.

## ART. 23

### **Impianti di cantiere**

Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere dovranno adottarsi tutte le misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, forti rumori, esalazioni fastidiose o nocive, e simili.

L'alimentazione degli impianti, inoltre, dovrà essere fatta in modo autonomo, avvalendosi degli appositi servizi pubblici.

## ART. 24

### **Tabella nei cantieri di lavoro**

In ogni cantiere di lavoro e per tutta la durata dei lavori dovrà essere collocato un cartello, in posizione ben visibile e di dimensioni non inferiori a m. 1,20 × 0,70, nel quale siano indicati la natura del lavoro ed i nominativi del proprietario, del progettista, del Direttore dei Lavori e della Impresa costruttrice.

## ART. 25

### **Ispezione ai lavori**

L'Ufficio Tecnico Comunale, a mezzo dei suoi funzionari, ha il compito di ispezionare i lavori di costruzione per constatare il loro regolare andamento e la esatta esecuzione del progetto approvato. Pertanto, in ogni cantiere di lavoro, dovrà tenersi a disposizione dei tecnici del Comune una copia del progetto, con il relativo nulla-osta per l'esecuzione, per consentire ai medesimi, nelle visite d'ispezione, di accertare la perfetta rispondenza fra le opere eseguite e quelle progettate. Inoltre, il proprietario ha l'obbligo di fornire i mezzi e la mano

d'opera occorrente per effettuare i saggi necessari per constatare che le opere siano state eseguite secondo le prescrizioni regolamentari.

#### ART. 26

##### **Assiti e ponti di servizio**

Ove le opere vengano eseguite sul confine di vie e di spazi pubblici, il proprietario deve far recingere l'area del cantiere, lungo le dette vie e spazi, con solidi assiti, che racchiudono nel loro interno i ponti di servizio.

La recinzione, a giudizio dell'Autorità Comunale, non è obbligatoria per le opere di pochissima entità.

La recinzione, invece, è rigorosamente vietata quando reca disturbo al pubblico transito. In questo caso, il proprietario deve far costruire il primo ponte di servizio a sbalzo, in maniera che il suo punto più basso disti dal suolo non meno di 3,00 metri, ed in modo da garantire la pubblica incolumità nello spazio sottostante.

Se nel recinto vengono racchiusi manufatti che interessano pubblici servizi, il proprietario deve adottare le opportune disposizioni per consentire, con facilità, il libero ingresso in cantiere dei funzionari e degli agenti delle ditte interessate.

Gli assiti sporgenti dal filo stradale devono essere segnalati di notte con lampade o lanterne a luce rossa.

Le porte che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno ed essere chiuse la notte e durante le ore d'interruzione dei lavori.

Gli assiti devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,20 ed un aspetto decoroso.

Essi non devono essere tolti prima della ultimazione dei lavori.

#### ART. 27

##### **Cautele da adottare nelle demolizioni**

E' vietato gettare dall'alto, nella sottostante pubblica via, i materiali provenienti dalle demolizioni. Essi, invece, devono essere calati in basso con qualsiasi mezzo idoneo ad evitare polvere e rumori molesti.

L'impresa, indipendentemente dalle disposizioni generali ricevute dalla Direzione dei Lavori, dovrà adottare tutte le precauzioni ed i provvedimenti atti ad evitare danni alle proprietà limitrofe ed a garantire la pubblica incolumità, restando essa unica responsabile, civilmente e penalmente, dell'omissione delle cautele necessarie.

#### ART. 28

##### **Sgombro dei materiali di rifiuto — Deposito temporaneo dei materiali di approvvigionamento**

Le vie e gli spazi pubblici, adiacenti alle fabbriche, devono essere resi costantemente sgombri dai materiali di approvvigionamento e di rifiuto pertinenti alle costruzioni.

Le materie provenienti da scavi, demolizioni, e comunque destinati a rifiuto, devono essere depositate nei luoghi designati dall'Autorità Comunale a pubbliche discariche.

Solo in caso di assoluta necessità, il Sindaco potrà permettere depositi temporanei sul suolo pubblico di materiali di approvvigionamento, semprechè i medesimi siano accatastati con regolarità, in maniera da occupare il minor spazio possibile e non ostacolino il transito dei veicoli.

I depositi negli spazi pubblici dovranno essere segnalati, di notte, con lampade a luce rossa o lanterne a vetri rossi.

#### ART. 29

### **Occupazione del suolo pubblico**

Prima di procedere a qualsiasi occupazione temporanea di suolo pubblico, bisogna ottenere l'autorizzazione del Sindaco. La domanda per la richiesta della concessione deve indicare la località, l'estensione e la presumibile durata dell'occupazione.

Prima del rilascio della concessione, il richiedente deve avere effettuato il pagamento della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico.

#### ART. 30

### **Riconsegna del suolo occupato**

Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio deve riconsegnare, perfettamente sgombro, il suolo pubblico occupato, sia esso racchiuso o no da assito.

Egli, inoltre, deve fare eseguire, a proprie spese e cure, le eventuali opere di ripristino occorrenti al suolo occupato.

#### ART. 31

### **Cautele per evitare danni a manufatti ed a servizi pubblici**

Per le opere per cui occorre manomettere il suolo pubblico, l'esecutore dei lavori, seguendo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, deve usare tutte le cautele necessarie per evitare danni a manufatti preesistenti ed a pubblici servizi, dandone avviso agli Enti che li esercitano.

#### ART. 32

### **Rinvenimenti e scoperte**

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venissero a scoprire avanzi di pregio storico od artistico, il proprietario è obbligato a darne immediato avviso al Sindaco, il quale, sentita la Soprintendenza ai Monumenti, ordinerà i provvedimenti di urgenza per la conservazione del rinvenimento.

Analoga segnalazione dovrà essere fatta in caso di reperimento di ossa umane, o, se, comunque, nel compiere scavi, si facciano scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico.


ART. 33

**Cautele da adottare nella sospensione dei lavori**

Qualora il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto a sospendere l'esecuzione, egli deve fare eseguire le opere necessarie per garantire la stabilità delle parti costruite, nonché il decoro edilizio, completando i prospetti visibili dalle pubbliche vie.

## **CAPITOLO IV**

### **Stabilità delle costruzioni**



#### ART. 34

### **Obblighi generali per l'esecuzione di opere edilizie**

Ogni opera edilizia dev'essere eseguita secondo le migliori regole dell'arte del costruire e possedere tutti i requisiti necessari affinchè riesca solida, igienica, decorosa e rispondente alla sua destinazione.

#### ART. 35

### **Terreni col divieto di fabbricazione**

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza o di struttura eterogenea, franosi, o comunque, atti a scoscendere. Tuttavia, è consentito costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre che venga lasciata, fra il ciglio ed il piede degli edifici, adeguata banchina o ritiro.

#### ART. 36

### **Fondazioni**

Le fondazioni, quando è possibile, devono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale devono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare su terreni di scarsa resistenza alla compressione, si devono adottare i mezzi indicati dell'arte del costruire per costituire un solido appoggio alle fondazioni.

Queste, se necessario, dovranno essere costituite da una platea generale di calcestruzzo di cemento, semplice od armato.

#### ART. 37

### **Murature**

Le murature, sia in fondazione che in elevazione, devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni devono essere preferibilmente impiegate malte cementizie

ed idrauliche, le quali devono essere preferite, anche, nelle murature in elevazione.

Quando il pietrame non presenta piani di posa regolari, i vari corsi devono essere appianati a perfetto livello, oppure interrotti o da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12. Gli appianamenti, i corsi di mattoni e le fasce di calcestruzzo devono essere estese a tutta la larghezza del muro, e devono avere una reciproca distanza non superiore a m. 1,50.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda, anche se spaccati.

#### ART. 38

### **Cordoli in cemento armato**

Nei fabbricati, a più piani, che non abbiano una struttura intelaiata in cemento armato, devono essere eseguiti, ad ogni piano, sui muri perimetrali e su quelli portanti, cordoli in cemento armato, estesi a tutta la larghezza dei muri, su cui poggiano, aventi un'altezza minima di cm. 20.

#### ART. 39

### **Strutture spingenti**

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti (volte) contro i muri perimetrali, ove non siano muniti di robuste ed adeguate catene.

I tetti devono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

#### ART. 40

### **Solai**

Le travi in ferro dei solai a voltine e tavelloni devono essere incastrate nei muri per almeno 2/3 dello spessore dei muri stessi.

#### ART. 41

### **Accettazione dei materiali**

Per le strutture in cemento armato devono essere osservate le prescrizioni, per l'accettazione dei leganti idraulici, vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Anche per gli altri materiali da costruzione devono essere osservate, per la loro accettazione, le norme fissate dal Ministero dei Lavori Pubblici.


## ART. 42

### **Edifici pericolanti**

Quando un edificio, o parte di esso, minaccia di rovinare e costituisce pericolo per le persone o le cose, o quando si eseguono lavori che possono costituire tale pericolo, il proprietario deve, immediatamente, adottare i necessari provvedimenti per scongiurare il pericolo stesso.


Qualora, però, egli non provveda tempestivamente, il Sindaco dovrà ingiungergli la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti.

Contro gli inadempienti sarà provveduto d'Ufficio, a loro danno e spese, a norma dell'art. 55 del T. U. della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 378 del T. U. della Legge sui LL. PP. 20 marzo 1865, n. 2248, restando impregiudicata l'azione penale contro di essi.



## **CAPITOLO V**

### **Decoro ed estetica edilizia**



#### ART. 43

### **Obbligo di mantenere le parti esterne dei fabbricati in buono stato**

I prospetti dei fabbricati, i muri di cinta, le pareti interne degli androni e delle scale degli edifici, visibili da spazi pubblici, devono essere, in tutta la loro superficie, mantenute in buono stato e con aspetto decoroso.

A tale scopo, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, ha facoltà di ordinare i restauri degli edifici, o delle parti di essi, visibili da spazi pubblici, ogni qualvolta le loro condizioni siano tali da menomare l'estetica. In particolare, devono essere restaurate le facciate, danneggiate per vetustà o per cattiva costruzione, e quelle che presentano caduta d'intonaco o che siano state manomesse per riparazioni, collocazione d'insegne e simili.

Qualora i proprietari non ottemperino a tale ordine, nel termine prescritto, saranno dichiarati in contravvenzione con tutte le conseguenze di legge.

#### ART. 44

### **Intonaco nei muri esterni e zoccolature**

I muri esterni di fabbrica ed i muri di cinta, ad eccezione di quelli in mattoni a connesure regolari o in pietra da taglio, anche quando non siano visibili da spazi pubblici, devono essere intonacati. Quelli visibili da spazi pubblici devono essere, inoltre, convenientemente tinteggiati o decorati.

I muri suddetti devono venire intonacati e tinteggiati entro il termine di sei mesi dalla loro costruzione.

Le zoccolature, tanto delle case che dei muri di cinta, devono essere costituite da materiali resistenti.

#### ART. 45

### **Costruzioni in ritiro dalla linea stradale**

Chi intende fabbricare in arretramento dalla linea stradale deve mantenere la facciata parallela a detta linea, o, in caso diverso, adottare una soluzione, che, a giudizio della Commissione Edilizia, sia improntata ad appropriati criteri di estetica.

Deve, pure, provvedere alla decorosa sistemazione della zona in arretramento, destinandola a verde con recinzione a cancellata di altezza massima di m. 2,00.

Le testate cieche degli edifici adiacenti dovranno essere decorosamente sistemate a spese di chi costruisce in arretramento, semprechè esse siano preesistenti. Nel caso, invece, che preesista un edificio in arretramento, chi vuole costruire a filo stradale dovrà sistemare, decorosamente ed a proprie spese, le testate cieche dell'edificio da costruire.

#### ART. 46

### **Edifici prospettanti sulle intercapedini**

Le fronti degli edifici, prospettanti sulle intercapedini, in vista dalla pubblica via, devono avere adeguata sistemazione architettonica. Le intercapedini devono essere chiuse, verso le pubbliche vie, decorosamente e con unico partito architettonico, anche se appartengono a due proprietari.

#### ART. 47

### **Latrine sporgenti**

Non si possono costruire latrine sporgenti dai muri, nè conservare quelle già esistenti, quando siano visibili, nell'abitato, da spazi pubblici; nè possono conservarsi quelle che divengono tali, in seguito a demolizioni di fabbricati per la sistemazione dell'abitato.

E' fatta eccezione per le latrine disposte in colonna, a guisa di torre, che, a giudizio della Commissione Edilizia, appaiano decorosamente collegate con il resto dell'edificio.

Le latrine esistenti, visibili da spazi pubblici, che non possono essere conservate, dovranno essere soppresse entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### ART. 48

### **Insegne e vetrine nei negozi**

Sulle facciate dei fabbricati, di nuova costruzione, aventi locali destinati a negozi, devono essere architettonicamente predisposti gli spazi per la collocazione delle insegne e delle vetrine di esposizione.

Per l'applicazione di insegne e di vetrine in edifici esistenti, occorre l'autorizzazione del Sindaco, il quale, ove ritenga di poterle consentire, richiederà la presentazione del progetto particolareggiato, con le modalità stabilite dall'art. 4, per l'esame della Commissione Edilizia.

Le vetrine, sia nei fabbricati di nuova costruzione che negli edifici esistenti, non possono sporgere dalla linea di fabbricazione più di cm. 15, nè devono alterare la fisionomia dell'edificio.

ART. 49

**Costruzioni in legno**

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente di legno sono consentite, soltanto, quando abbiano carattere provvisorio.

ART. 50

**Edifici prospettanti a mare**


Gli edifici prospettanti sulla litoranea Acicastello - Acitrezza dovranno avere le facciate prospicienti a mare, in arretramento di ml. 3,00 dal filo stradale. Le stesse dovranno essere, alla base, parallele al lungomare.

Sono consentiti arretramenti maggiori, a condizioni che vengano rispettate le norme di cui all'art. 45.



## **CAPITOLO VI**

### **Norme igieniche e di sicurezza**



## ART. 51

### **Altezza minima degli ambienti abitabili**

L'altezza minima libera degli ambienti abitabili è fissata come appresso:

- a) per gli ambienti del piano terreno, in . . . . . ml. 3,80
- b) per gli ambienti del piano rialzato e di tutti gli altri piani, in » 3,00
- c) per gli ambienti dei piani ammezzati, in . . . . . » 2,20

L'altezza di cui sopra sarà misurata dal pavimento all'intradosso del soffitto, escluse le travi, ma non i travicelli. Negli ambienti coperti a volta, l'altezza si misurerà dal piano del pavimento a metà della freccia.

Le cucine e le portinerie sono da considerarsi ambienti abitabili.

Gli ammezzati sono consentiti, soltanto, se fanno parte integrante di appartamenti o di negozi, sottostanti ad essi, di altezza regolamentare; non sono, invece, consentiti come alloggi a sè stanti.

Nel caso di edifici prospettanti su strada in pendenza, l'altezza minima libera degli ambienti a piano terreno può essere ridotta a m. 3,30, semprechè l'altezza media dell'intero piano terreno non sia inferiore a m. 3,80.

Nei negozi con altezza minima libera di m. 5,00 è annessa la costruzione di soppalchi, purchè la proiezione orizzontale di essi non superi il 40% della superficie del negozio stesso. Le altezze minime libere dei soppalchi e delle parti sottostanti, non potranno essere minori di m. 2,20.

## ART. 52

### **Finestre negli ambienti destinati ad abitazione**

Ogni ambiente destinato ad abitazione dovrà avere, almeno, una finestra che si apra immediatamente all'aria libera. La superficie illuminante delle finestre non dovrà essere minore di 1/10 della superficie della stanza, e, quando nella stanza ve ne sia una sola, essa dovrà avere una superficie non minore di mq. 1,60.

## ART. 53

### **Sottterranei e seminterrati**

I sotterranei ed i seminterrati dovranno essere di facile accesso, opportunamente difesi dall'umidità e dotati di pavimentazione. Essi non sono abitabili, e, pertanto, possono essere adibiti soltanto per depositi.

L'uso dei seminterrati per cucine, forni, locali di servizio, laboratori, magaz-

zini di vendita e simili, sarà concesso quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) altezza netta minima del locale di m. 4,00, di cui non oltre 2/3 sotto terra;
- b) pavimento unito ed impermeabile con sottostante vespaio di m. 0,50;
- c) muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo;
- d) superficie netta di diretta illuminazione ed aereazione pari ad 1/7 della superficie in pianta locale;
- e) provvedimenti d'arte, caso per caso necessari, per migliorare la ventilazione.

#### ART. 54

### **Serbatoi per acqua potabile**

Fino a che la distribuzione dell'acqua potabile non sarà trasformata in dinamica, le vasche di raccolta, attualmente in uso, devono essere installate in appositi locali chiusi, sufficientemente aereati e facilmente accessibili per la pulizia e per le misurazioni di controllo da parte dei fontanieri.

Ciascun appartamento deve avere serbatoi propri, di capacità proporzionata al numero dei vani abitabili, in ragione di almeno 50 litri per vano, ed, in ogni caso, di capacità complessiva non minore di 250 litri.

Le vasche devono essere munite di coperchi a chiusura ermetica.

#### ART. 55

### **Bagni, docce e latrine**

Ogni abitazione per una famiglia dovrà essere dotata di latrina e, possibilmente, di bagno o doccia. Le latrine dovranno essere collocate in locali che prendano aria e luce direttamente dall'esterno, mediante finestre aventi una superficie minima di mq. 1,00. Le pareti, fino all'altezza non minore di m. 1,50, ed il pavimento dovranno essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile. La superficie del pavimento non dovrà essere inferiore a mq. 1,50. Il cesso dovrà essere munito di chiusura idraulica permanente e di cassetta di scarico con acqua corrente.

Le latrine dovranno essere ubicate in modo da potervi accedere senza bisogno di attraversare la cucina o altri locali, ove si conservino o manipolino sostanze alimentari. Le latrine, alle quali non vi si accede da corridoi o da altri disimpegni, dovranno essere munite di antilatrina.

Le condutture di scarico dovranno essere facilmente ispezionabili ed avere un diametro minimo di cm. 8.

#### ART. 56

### **Lavanderie**

Nei nuovi edifici, ove non è previsto un servizio comune di lavanderia, ogni abitazione dovrà essere dotata di un bucatoio, sistemato in apposito locale, della

superficie di mq. 1,20, il quale dovrà essere ubicato in modo da potervi accedere da un corridoio o da qualsiasi altro disimpegno.

Le lavanderie dovranno prendere aria e luce direttamente dall'esterno ed essere fornite di acqua corrente.

In casi eccezionali il bucatoio potrà essere collocato in cortili, giardini o terrazze, purchè non sia visibile dall'esterno.

#### ART. 57

### **Pozzi neri**

E' rigorosamente vietato convogliare le acque usate delle abitazioni nei canali di smaltimento delle acque piovane, nei torrenti che attraversano gli abitati e sulla spiaggia. Sino a quando non verrà eseguita la fognatura cittadina, esse dovranno essere immesse in capaci pozzi neri, a perfetta tenuta, impiantati nel sottosuolo, fuori del fabbricato, a distanza di almeno un metro dai muri di fondazione ed a meno di m. 50 da pozzi o cisterne per acqua potabile.

I pozzi neri, non costruiti interamente in calcestruzzo di cemento, dovranno avere le murature laterali e di fondo circoscritte da un rivestimento di argilla compatta, dello spessore minimo di 50 cm. In ogni caso, dovranno avere le pareti ed il fondo intonacati con malta di cemento lisciata, gli angoli arrotondati ed il fondo concavo.

Essi devono essere facilmente accessibili dall'esterno per lo svuotamento e la pulizia.

#### ART. 58

### **Fognoli**

Le acque usate dovranno essere convogliate, obbligatoriamente a cura e spese dei proprietari, nella fognatura cittadina, non appena sarà provveduto alla sua costruzione.

I fognoli di convogliamento dovranno essere costruiti con tubi in grés di cemento ed amianto, levigati internamente ed impermeabili, con raccordi a bicchiere e pendenza minima del 10%.

L'imboccatura dei fognoli nel canale di raccolta principale dovrà essere più alta del pelo delle acque convogliate nella fognatura, al fine di evitare possibili rigurgiti.

#### ART. 59

### **Stalle**

E' rigorosamente vietato costruire stalle negli abitati. Quelle attualmente esistenti dovranno essere soppresse entro il termine massimo di anni due dall'entrata in vigore del presente regolamento.

E' consentita la costruzione di stalle solo nella zona agricola, con le modalità di cui all'art. 92.

## ART. 60

### **Grondaie e tubi pluviali**

Ogni falda di tetto dev'essere munita di grondaia di proporzionata capacità.

I tubi pluviali devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed impermeabile. Quelli sulle facciate a filo stradale devono essere incassati nel muro per un'altezza di almeno m. 2,50 sul marciapiede, e, prolungati sotto il suolo, innestati al canale di smaltimento delle acque piovane della strada, con l'interposizione di un pozzetto d'ispezione.

Qualora il canale non dovesse esistere i pluviali dovranno essere prolungati, sotto il marciapiede, fino alla cunetta della carreggiata stradale.

## ART. 61

### **Scale**

Le scale dovranno essere costruite con materiali resistenti al fuoco.

Ogni vano di scala dovrà essere posto in diretta comunicazione con la strada, o con un cortile, o altro spazio libero accessibile dalla strada. I cortili e gli accessi in genere dovranno essere sgombri e servite, esclusivamente, a scopo di passaggio.

I pianerottoli e le rampe di scala dovranno essere larghi, almeno, cm. 80.

## ART. 62

### **Rimozione di opere che occupano spazio pubblico**

Il Sindaco può ordinare la demolizione o rimozione delle opere costruite sul suolo pubblico o sporgenti su di esso, quali gradini, scale esterne, tettoie, sopra-passaggi e simili, qualora le medesime siano state eseguite senza alcuna autorizzazione. In caso contrario, egli, potrà ordinarne ugualmente la demolizione o rimozione, semprechè ricorrano ragioni di pubblico interesse, ma previo risarcimento dei danni che varranno a subire i proprietari con la soppressione dell'opera.

## ART. 63

### **Sporgenze di balconi e terrazzini verso spazi pubblici**

Negli edifici nuovi, i ballatoi dei balconi ed i terrazzini sporgenti verso gli spazi pubblici devono aggettare ad un'altezza non inferiore a m. 3,80, dal piano del marciapiede stradale, e non possono avere sporto superiore a m. 0,80 dal filo stradale per le strade di larghezza compresa fra i quattro ed i sei metri, nè superiore a m. 1,00 per le strade di larghezza maggiore di sei metri.

Qualora, a sostegno dei ballatoi e dei terrazzini, esistano delle mensole, l'altezza libera, fra il limite inferiore di esse ed il piano del marciapiede, non deve essere inferiore a m. 3,00.

I ballatoi, inoltre, dovranno distare di almeno cm. 75 del limite dei confinanti.

Per le strade di larghezza inferiore a m. 4,00 non è consentito alcuno sporto.

#### ART. 64

### **Sporgenza delle decorazioni**

Per gli edifici situati sul filo stradale, la decorazione e gli aggetti di qualunque genere, sino all'altezza di m. 3,00 dal piano del marciapiede, non possono sporgere più di cm. 15 dal vivo del muro.

Per le decorazioni degli edifici speciali, a carattere monumentale, le sudette sporgenze potranno, previo parere della Commissione Edilizia, subire qualche aumento, semprechè non arrechino danno alla libera circolazione.

#### ART. 65

### **Inferriate, persiane e serramenti**

Le inferriate applicate alle finestre, sino all'altezza di m. 3,00 dal piano del marciapiede, non possono sporgere più di cm. 15 dal vivo dei muri situati sul filo stradale.

Tutte le porte su strada devono aprirsi verso l'interno, a meno che non sia, altrimenti, disposto per ragioni di pubblica sicurezza.

Altresi, non possono collocarsi persiane e serramenti, che si aprano esternamente, nei balconi e nelle finestre situate ad altezza inferiore a m. 3,00 dal marciapiede.

#### ART. 66

### **Tende**

Prima di apporre tende sulle facciate degli edifici, occorre l'autorizzazione del Sindaco.

I tettucci, posti a protezione delle tende dei negozi, non possono sporgere più di cm. 20 dal vivo della facciata e devono distare dal marciapiede non meno di m. 3,00.

Le tende, poi, non devono superare la larghezza del marciapiede stradale, e, quando siano abbassate, devono distare, da tutti i lati, non meno di m. 2,20 dal marciapiede stesso.

#### ART. 67

### **Botole e feritoie**

Non sono permesse botole, feritoie od aperture di qualsiasi genere sul suolo pubblico.

Alla ventilazione ed illuminazione dei sotterranei si deve provvedere mediante feritoie od aperture praticate, esclusivamente, sulla proprietà privata.

ART. 68

**Prevenzione contro i pericoli d'incendio**

Nella costruzione dei locali, dove per l'uso cui sono destinati, possono facilmente manifestarsi incendi, è obbligatorio l'impiego di materiali incombustibili. I locali stessi, inoltre, dovranno essere dotati di efficienti impianti antincendi ed isolati, dagli ambienti contigui, mediante pareti e soffitti resistenti alle alte temperature.

## **CAPITOLO VI**

### **Norme igieniche e di sicurezza**



## ART. 69

### **Divisione del territorio in zone**

Il territorio del Comune di Acicastello e delle Frazioni, entro il quale si applicano le disposizioni del presente regolamento edilizio, è suddiviso nelle zone seguenti:

- 1) Zona con edilizia vincolata,
- 2) » per edilizia normale,
- 3) » per attrezzatura turistica,
- 4) » di rispetto,
- 5) » semintensiva,
- 6) » estensiva.
- 7) » ultraestensiva,
- 8) » agricola,
- 9) » demaniale.

## ART. 70

### **Limiti delle zone**

I limiti delle varie zone sono quelli stabiliti nel piano regolatore generale del Comune di Acicastello, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14 Giugno 1957 n. 142/A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 36 del 13-7-1957, essi non possono essere modificati per nessun motivo, a meno che non vengano approvate in conformità alle leggi vigenti, delle varianti allo stesso Piano Regolatore.

Tali limiti risultano indicati nell'annessa planimetria, nella quale le zone sono, rispettivamente, contrassegnate con le lettere: E. V. (Zona con edilizia vincolata), E. N. (Zona con edilizia normale), A. T. (Zona per attrezzatura turistica), R. (Zona di rispetto), S. (Zona Semintensiva), E. (Zona estensiva), U. E. (Zona ultraestensiva), A. (Zona agricola), D. (Zona demaniale).

## ART. 71

### **Lottizzazione dei terreni**

E' vietato procedere a lottizzazione di terreni, a scopo edilizio, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ottenuta l'autorizzazione, i proprietari devono presentare al Comune il

progetto di lottizzazione, fra loro concordato, il quale dovrà assicurare una razionale utilizzazione delle aree ed essere elaborato, nella scala 1 : 500, con le indicazioni dei lotti e delle strade da aprirsi, per l'esame della Commissione Edilizia.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda indicata all'art. 99 del presente regolamento.

## ART. 72

### **Regolamentazione delle zone**

Gli aspetti dei fabbricati, le ampiezze dei lotti edificabili, i rapporti fra area coperta ed area edificabile, le altezze dei fabbricati, i distacchi degli edifici dai confini e dalle pubbliche vie, le ampiezze dei cortili e delle chiostrine, sono disciplinati da norme tecniche che differiscono da zona a zona.

Le nuove costruzioni e le trasformazioni di quelle esistenti devono uniformarsi alle norme relative alla zona in cui ricadono.

## **CAPITOLO VIII**

**Norme tecniche relative alle zone con edilizia normale**



ART. 73

**Aspetto generale dei fabbricati**

Tutti i fabbricati di nuova costruzione da modificare devono avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato all'ambiente in cui sorgono, devono, cioè, ripetere, nei volumi e nei tipi, la consistenza dell'edilizia circostante.

ART. 74

**Ampiezza dei lotti**

I lotti devono avere una superficie minima di 150 mq. ed una fronte, sulle vie esistenti o da aprirsi, non minore dim. 12,00.

ART. 75

**Rapporto fra area coperta e superficie edificabile**

L'area coperta da un qualsiasi fabbricato non deve superare i 4/5 dell'area totale del lotto, sul quale deve sorgere il fabbricato stesso

In caso di costruzione prospettante su due o più strade, tale limite può essere superato, su parere esclusivo del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.

Nel caso che il terreno, sul quale deve sorgere un fabbricato, appartenga a più proprietari, essi devono impegnarsi ed obbligarsi, mediante regolare atto pubblico, stipulato con l'intervento del Comune, a garantire l'osservanza ed il rispetto della suddetta norma.

Nel caso che si voglia costruire in ritiro della linea stradale, la superficie risultante dall'arretramento, semprechè questo sia effettuato sin dal piano del marciapiede, va computata, ai fini del rapporto fra superficie coperta e superficie totale, come area libera.

ART. 76

**Altezza dei fabbricati a filo stradale**

Le altezze degli edifici, per le costruzioni a filo stradale, sono disciplinate dalle seguenti norme:

- 1) Nelle strade di larghezza inferiore a m. 3,60 sono consentite nuove

costruzioni a semplice pianterreno, e sono vietate le sopraelevazioni degli edifici esistenti.

2) Nelle strade di larghezza compresa fra m. 3,60 e m. 4,20, l'altezza massima, consentita per gli edifici è di m. 7,20.

3) Nelle strade di larghezza superiore a m. 4,20, l'altezza degli edifici non dovrà superare il doppio della larghezza stradale, con un massimo assoluto ml. 14,00.

L'altezza del fabbricato si misura dal punto del marciapiede situato sulla mediana del prospetto, sino al punto più elevato dell'attico o del parapetto del lastrico solare, anche se questo è costituito da una semplice ringhiera.

Nel computo dell'altezza deve tenersi conto, di qualsiasi elevazione (facente parte della costruzione), sia a filo stradale che in arretramento rispetto allo stesso, ad eccezione della tromba della scala e del locale dei serbatoi d'acqua, i quali non possono avere un'altezza maggiore di m 2,20.

La larghezza stradale si determina con la media delle misure prese sulle normali ai due estremi del prospetto del fabbricato, non tenendo conto della maggiore ampiezza, eventualmente, dovuta alle vie trasversali.

#### ART. 77

### **Fabbricato in angolo fra due strade**

Le costruzioni ricadenti in un crocevia e che prospettino su strade di larghezza disuguale potranno essere elevate sino all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore, purchè la lunghezza della fronte da elevare, sulla strada di larghezza minore, non ecceda i 10 metri.

Nel caso che la fronte, sulla strada di larghezza minore, superi i 10 metri, l'altezza della costruzione su di essa potrà, per i primi 10 metri, essere uguale a quella corrispondente alla strada di larghezza maggiore, mentre, per la restante fronte, dovrà essere uguale a quella corrispondente alla strada di larghezza minore.

Se il fabbricato ha nell'angolo una smussatura, la misura della lunghezza della fronte, sulla strada di larghezza minore, dovrà considerarsi con inizio dalla mezzeria della smussatura stessa, anche nel caso che essa costituisca una facciata a sè stante.

#### ART. 78

### **Altezza dei fabbricati in ritiro dal filo stradale**

Per i fabbricati in ritiro dal filo stradale, sia che questo avvenga alla base che a qualunque elevazione, l'altezza da osservarsi è quella che si prescrive per essi quando siano a filo della strada antistante.

#### ART. 79

### **Eccezioni nelle altezze dei fabbricati**

E' in facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, consentire altezze maggiori di quelle stabilite nei precedenti articoli, eccezional-

mente, per edifici monumentali, chiese, ed altre importanti opere di preminente carattere artistico.

## ART. 80

### **Cortili**

La superficie di ogni cortile deve essere uguale, almeno, alla decima parte della superficie sviluppata dei muri che la recingono.

Inoltre, davanti ad ogni facciata dei cortili e per tutta la lunghezza di esse, deve esserci una striscia di cortile di almeno m. 4,00 di larghezza.

Nel calcolo della superficie di un cortile non si deve tener conto dello sporto dei ballatoi, semprechè questi abbiano un aggetto non superiore a m. 0,80; per i ballatoi di sporto maggiore, invece la maggiore sporgenza dovrà essere detratta dalla superficie del cortile.

Nei cortili è consentito ricavare rientranze, di qualunque lunghezza, a condizione che la profondità di esse non superi  $\frac{1}{3}$  della loro lunghezza. Le aree delle rientranze non vanno computate nel calcolo delle superfici dei cortili.

Nei cortili in cui fronteggiano più proprietà, si considerano le rispettive fronti come occupate da muri aventi la massima altezza consentita per gli edifici, in riferimento alla larghezza stradale su cui essi prospettano, a meno che non sia stato stipulato fra tutti i confinanti, con l'intervento del Comune, regolare atto pubblico, nel quale siano stabilite le altezze massime raggiungibili per ciascuna fronte.

In questo caso, sui confini della proprietà, è consentita la costruzione di muri divisorii, di altezza non maggiore di m. 2,00. Tale altezza, nel caso che i divisorii delimitino tratti di cortili a quota diversa, va computata dalla parte di cortile a quota maggiore.

E' consentito ricavare cortili (anche se parzialmente delimitati da fabbriche) limitrofi ad altri di proprietà aliena, a condizione che siano rispettate sia le norme previste dal codice civile, per le costruzioni finitime e le vedute dirette, che quelle relative ai cortili di cui al presente articolo.

## ART. 81

### **Sopraelevazione di vecchi edifici**

E' vietata la sopraelevazione di edifici che presentano muri lesionati, o a strapiombo, o di insufficiente spessore, o, comunque, poco resistenti. In questi casi, i lavori di sopraelevazione potranno essere consentiti solo se preceduti da quelli necessari a rendere l'edificio atto a sostenere le nuove fabbriche. Inoltre, prima di eseguire qualsiasi sopraelevazione, si devono, nelle elevazioni sottostanti, eseguire tutte le trasformazioni necessarie per rendere l'opera, a sopraelevazione effettuata, rispondente, in tutte le sue parti, alle norme del presente regolamento.

E' consentito sopraelevare edifici, aventi cortili insufficienti per consentire la sopraelevazione, a condizione, però, che le nuove fabbriche vengano costruite con adeguati ritiri rispetto alle fronti dei cortili stessi. La misura di questi ritiri

dev'essere calcolata in modo tale che l'area dei cortili esistenti, aumentata della metà delle aree dei ritiri, risulti maggiore della decima parte della superficie complessiva delle pareti che recingono i cortili medesimi.

#### ART. 82

### **Costruzioni nei cortili**

Nei cortili possono essere autorizzate costruzioni ad un solo piano fuori terra, purchè:

1) l'area occupata dalle medesime non superi il terzo della superficie del cortile;

2) la loro altezza non superi m. 3,80;

3) le coperture siano realizzate a terrazza ed in modo da essere facilmente accessibili per la pulizia;

4) restino innanzi a tutti i prospetti di tali costruzioni, e per tutta la lunghezza di essi, striscie libere di cortile di almeno m. 4,00 di profondità.

Le suddette costruzioni, se risultano addossate a pareti del cortile, devono avere altezza minore di almeno 20 cm. dei davanzali delle finestre situate nelle pareti stesse.

#### ART. 83

### **Chiostrine**

Si possono costruire chiostrine allo scopo, soltanto, di dare luce ed aria a latrine, stanze da bagno, corridoi o ripostigli, esclusi gli ambienti abitabili, le cucine e qualsiasi locale emanante esalazioni nocive o fastidiose.

La superficie di ogni chiostrina deve essere uguale, almeno, ad 1/20 della superficie dei muri che la circondano.

Inoltre, davanti ad ogni facciata delle chiostrine, e per tutta la lunghezza di esse facciate, deve esserci una striscia di chiostrina di almeno m. 3,00 di larghezza.

Le chiostrine devono risultare facilmente accessibili per la manutenzione ed essere coperte con tettoie a vetri, opportunamente sopraelevate sui muri di perimetro per l'areazione.

#### ART. 84

### **Larghezza delle intercapedini**

Le intercapedini, fra edifici prospettanti su una pubblica via non potranno avere larghezza minore di ml. 4,00. Le superfici di esse dovranno essere uguali, almeno, alla decima parte della superficie dei muri che vi prospettano.

Per terreni contigui, prospettanti su una pubblica via, il primo fra i confinanti che chiede l'autorizzazione a costruire, può attestare il proprio edificio sul confine, oppure costruire ritirandosi, dal confine stesso, di almeno m. 2,00.

E' consentito costruire su un terreno, prospiciente su una pubblica via, confinante con altro terreno, ove esista una fabbrica distante dal confine meno di m. 4,00, a condizione che ci si distacchi dal confine stesso tanto da completare, almeno, la larghezza minima di m. 4,00, prescritta dal presente regolamento per le intercapedini, e sempre non meno di m. 2,00.

#### ART. 85

#### **Lunghezza ed unificazione dei prospetti**

Il fronte minimo delle nuove costruzioni, su una pubblica via, non dovrà essere inferiore a ml. 12,00.

E' consentito, però, fabbricare su un fronte inferiore ai 12 metri, a condizione di unificare e conformare architettonicamente il nuovo prospetto, a farsi, a quello di una delle fabbriche limitrofe esistenti.

Nel caso di inesistenza di esse, i proprietari contigui dovranno impegnarsi ed obbligarsi, nei confronti del Comune, ad unificare ed organizzare architettonicamente i prospetti.

Qualora, però, non riuscissero a mettersi d'accordo, il Comune potrà disporre l'adozione di un tipo preordinato, che permetta di raggiungere l'unificazione ed organizzazione suddetta, e che dovrà essere presentato da colui che, per primo, inizia la costruzione.



## **CAPITOLO IX**

**Norme tecniche relative alle zone con edilizia vincolata,  
per attrezzatura turistica, di rispetto, semintensiva, esten-  
siva, ultraestensiva, agricola e demaniale.**



## ART. 86

### **Zona con edilizia vincolata**

Nella zona con edilizia vincolata, allo scopo di conservare i valori ambientali e paesistici, è imposta la conservazione dello statu-quo, con divieto di demolizioni, ricostruzioni e restauri esterni che costituiscono variante alla situazione attuale.

Si può derogare dalla suddetta norma, solo nei casi in cui ciò si rendesse necessario per riconosciute esigenze igieniche, estetiche e di sicurezza. Pertanto:

1) si possono restaurare facciate di edifici danneggiate per vetustà, oppure quelle che, attraverso il tempo, abbiano perduto le proprie caratteristiche architettoniche, in seguito a successive riparazioni, trasformazioni inopportune, tinteggiature disdicevoli, etc.;

2) si possono trasformare edifici che si trovano in scarse condizioni igieniche allo scopo di migliorare le medesime, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

3) si possono demolire e ricostruire edifici, in precarie condizioni di stabilità, a condizione di ripetere, nelle ricostruzioni, i motivi architettonici preesistenti;

4) si possono ampliare costruzioni esistenti, nel caso in cui l'ampliamento conferisca maggior decoro al complesso edilizio e non alteri le caratteristiche ambientali. Lo stesso dicasi per le nuove costruzioni;

5) si possono eseguire nell'interno degli edifici lavori di qualsiasi genere.

I progetti, per le opere da eseguirsi in questa zona, devono essere approvati dalla Soprintendenza ai Monumenti, al fine del rispetto delle norme di legge sulla conservazione dei valori ambientali e paesistici. Per questa zona valgono le norme tecniche, di cui al Capo VIII del presente regolamento, relative alla zona con edilizia normale.

## ART. 87

### **Zona per attrezzatura turistica**

Nella zona per attrezzatura turistica sono consentite solo le costruzioni di edifici che meglio si adattino alla natura circostante e destinati a luoghi di pubblico divertimento, sede di associazioni sportive e sociali, ristoranti, stabilimenti o attrezzature balneari, con esclusione di ogni destinazione residenziale ad uso di abitazione privata, salvo quelle strettamente necessarie per le esigenze di guardiania.

I relativi progetti dovranno riportare l'approvazione della Soprintendenza

ai Monumenti, agli effetti del rispetto delle norme di legge sulla tutela delle bellezze naturali e del paesaggio.

L'altezza degli edifici non potrà superare, in alcun punto, per le costruzioni comprese fra la strada litoranea ed il mare, una quota di sei metri superiore a quella della litoranea stessa.

Per le costruzioni poste a monte della strada litoranea l'altezza non dovrà superare i m. 12,00.

#### ART. 88

##### **Zona di rispetto**

Nella zona di rispetto è vietata qualunque costruzione, a garanzia del rispetto delle caratteristiche panoramiche e della conservazione dei valori ambientali.

#### ART. 89

##### **Zona semintensiva**

Le costruzioni, nella zona semintensiva, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- 1) essere del tipo isolato e sorgere in lotti aventi la superficie minima di mq. 500;
- 2) coprire una superficie non superiore ai  $\frac{2}{5}$  dell'area totale del lotto;
- 3) distanziarsi, sia dalle strade che dai confini, di almeno m. 4,00;
- 4) avere un'altezza media non superiore ai m. 12,00. Per l'altezza media deve intendersi la media delle altezze, sul piano di campagna, dei suoi prospetti. Gli edifici pubblici e le costruzioni di tipo popolare potranno, però, raggiungere l'altezza media di m. 14,00;
- 5) avere cortili ognuno con superficie uguale, almeno, ad  $\frac{1}{10}$  dell'area dei muri che li recingono. Innanzi ciascuna facciata dei cortili e per le intere lunghezze delle facciate stesse, deve esserci una striscia di cortile di almeno m. 5,00 di profondità;
- 6) non avere chiostrine.

#### ART. 90

##### **Zona estensiva**

Le costruzioni, nella zona estensiva, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- 1) essere del tipo isolato e sorgere in lotti aventi la superficie minima di mq. 700;
- 2) coprire una superficie non maggiore di  $\frac{1}{5}$  della superficie del lotto;
- 3) distanziarsi, tanto dalle strade che dai confini, di almeno m. 5,00;

4) avere un'altezza media, intesa come al n. 4 del precedente art. 89, non superiore a m. 10,00;

5) avere cortili ognuno con superfici uguale, almeno, ad 1/8 dell'area dei muri che li recingono. Innanzi ciascuna facciata dei cortili, e per le intere lunghezze delle facciate stesse, deve esserci una striscia di cortil di almeno m. 5,00 di profondità;

6) non avere chiostrine.

E' obbligatoria, in questa zona, la piantaggione di un albero d'alto fusto per ogni 150 mq. di area coperta.

## ART. 91

### **Zona ultra-estensiva**

Le costruzioni, nella zona ultra-estensiva, devono presentare le seguenti caratteristiche:

1) essere del tipo isolato e sorgere in lotti aventi una superficie minima di mq. 1.000;

2) coprire una superficie non maggiore di 1/6 della superficie del lotto;

3) distanziarsi dalle strade e dai confini di almeno m. 6,00;

4) avere un'altezza media, intesa come al n. 4 del precedente art. 89, non superiore a m. 10,00.

Le costruzioni situate a valle della strada panoramica, prevista nel piano regolatore generale ed indicata nell'annessa planimetria, devono avere altezza tale da non superare la quota della panoramica stessa, allo scopo di non impedire la visuale;

5) avere cortili ognuno con superficie uguale, almeno, ad 1/6 dell'area dei muri che li recingono. Innanzi ciascuna facciata dei cortili, e per le intere lunghezze delle facciate stesse, deve esserci una striscia di cortile di almeno m. 6,00 di profondità;

6) non avere chiostrine.

E' obbligatoria, in questa zona, la piantaggione di un albero di alto fusto per ogni 200 mq. di area scoperta.

## ART. 92

### **Zona agricola**

Nella zona agricola è consentita la costruzione di soli edifici interessanti l'attività rurale, con divieto di ogni lottizzazione a scopo residenziale, onde evitare la costituzione di nuovi nuclei edilizi.

Le abitazioni devono essere progettate e costruite seguendo le stesse norme adottate per le abitazioni delle zone con edilizia normale. In particolare, ogni casa deve essere fornita di latrina, la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri a perfetta tenuta.

Le stalle da costruirsi debbono essere indipendenti dalle case coloniche. Quando ciò non sia possibile, le stalle non possono comunicare direttamente con

gli ambienti di abitazione ed avere aperture nella stessa facciata, ove si aprono le finestre delle abitazioni, a distanza minore di m. 3,00, misurata in linea orizzontale.

Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, devono essere dotate di una concimaia, secondo le norme degli articoli 233 e seguenti del T. U. delle leggi sanitarie, approvate con R. D. Legge 27 Luglio 1934, n. 1265.

Tra le concimaie e le case di abitazioni ed i dormitori dovrà tenersi una distanza non inferiore a 50 metri.

Analoga distanza deve essere contenuta fra le concimaie, i pozzi neri e, in genere, tutti i depositi di materiale di rifiuto, dai pozzi e da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile.

Tutti i progetti per le nuove costruzioni per uso agricolo devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione Edilizia Comunale e dell'Ufficiale Sanitario.


#### ART. 93

### **Zona demaniale**

In essa è vietata ogni costruzione, con la sola eccezione di costruzioni provvisorie per necessità turistiche. I relativi progetti, che devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione Edilizia, devono essere corredati, oltre che dagli elaborati di cui al precedente art. 4, anche dal nullo-osta della Soprintendenza ai Monumenti, agli effetti del rispetto delle norme di legge sulla tutela del paesaggio.

## CAPITOLO X

Disposizioni varie - Contravvenzioni e sanzioni



## ART. 94

### **Certificati di abitabilità**

In conformità agli artt. 220 e 221 del T. U. delle leggi sanitarie del 27 Luglio 1934, n. 1265, gli edifici di nuova costruzione nonchè quelli esistenti, nei quali siansi eseguite aggiunte o modifiche, non possono essere abitati senza l'autorizzazione del Sindaco. Questi rilascia il certificato di abitabilità, in seguito alle verifiche eseguite dall'Ufficiale Sanitario e dallo Ingegnere del Comune, semprechè dalle medesime risulti che le costruzioni siano state eseguite in conformità dei progetti approvati, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità, e previa documentazione, da parte dei proprietari, dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di concessione governativa.

Qualora in detti edifici siano state eseguite opere in cemento armato, i proprietari devono presentare, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, il relativo Certificato di Uso rilasciato dal Prefetto della provincia.

## ART. 95

### **Tassa per il rilascio del certificato di abitabilità**

Per il rilascio del certificato di abitabilità di fabbricati urbani e rurali di nuova costruzione, o di vecchi fabbricati in parte modificati o rifatti, il proprietario è tenuto a pagare i seguenti diritti:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) Per visita d'ispezione del Tecnico del Comune . . . . .  | L. 1.000 |
| 2) Per visita d'ispezione dell'Ufficiale Sanitario (in conformità del D. Prefettizio 19 Settembre 1957 n. 27337 Div. Sanità): |          |
| a) fino a 5 ambienti . . . . .  | » 500    |
| b) per ogni altro ambiente, oltre i primi 5 . . . . .   | » 60     |
| fino al massimo per ogni fabbricato di L. 1.500.  |          |

Il pagamento dovrà effettuarsi presso lo Economo Comunale, che rilascerà apposita ricevuta, nella misura di L. 2.500, salvo il rimborso della somma eccedente, alla consegna del certificato.

## ART. 96

### **Opere soggette a collaudo da parte dei Vigili del Fuoco**

I proprietari di nuove opere civili o industriali che, secondo le leggi vigenti, sono soggette ai collaudi da parte dei Vigili del Fuoco, per ottenere il rilascio

della licenza di abitabilità o di esercizio, devono presentare al Comune il relativo certificato di collaudo.

#### ART. 97

##### **Apposizioni di cartelli indicatori e di apparecchiature varie**

All'Autorità Municipale è riservata la facoltà, previo avviso agli interessati, di fare applicare alle fronti dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie, assumendo a proprio carico il ripristino degli adiacenti tratti di muro:

- 1) le indicazioni dei nomi delle piazze, strade, corsi, vie e vicoli;
- 2) i cartelli indicatori;
- 3) le mensole, i ganci, le condutture e quant'altro occorre per l'impianto della pubblica illuminazione;
- 4) gli apparecchi di segnalazione stradale.

La facoltà di cui sopra è estesa anche alle strade private.

#### ART. 98

##### **Numero anagrafico dei fabbricati**

Il Comune assegna ad ogni porta esterna di qualsiasi fabbricato degli abitati un « numero anagrafico ». I proprietari dei nuovi fabbricati hanno l'obbligo di richiedere all'Autorità Municipale, appena completata la costruzione, l'apposizione delle targhette per la numerazione.

Il Comune provvede a fornire e sistemare le targhette stesse, a spese del proprietario, il quale è obbligato a non rinnovarle ed a conservarle in buono stato. In caso di demolizione di fabbricati che non vengono più ricostruiti od in caso di soppressione di porte esterne, il proprietario deve notificare al Comune i numeri anagrafici che vengono eliminati.

#### ART. 99

##### **Contravvenzioni e sanzioni**

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento edilizio ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione vengono punite, a norma dell'art. 41 della legge urbanista 17 agosto 1942, n. 1150, con l'ammenda sino a L. 10.000.

Per queste contravvenzioni, il Sindaco, a norma dell'art. 32 della stessa legge urbanistica, può ordinare la sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

Nel caso di utilizzazione non consentita di locali verrà applicata l'ammenda prevista dallo art. 221 del T. U. della legge sanitaria, approvata con R. D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Per la lottizzazione e vendita di terreni, a scopo edilizio, senza la preven-

tiva approvazione del Comune, verrà applicata l'ammenda prevista dall'art. 41 della suddetta Legge urbanistica, che va fino a L. 10.000.

Qualora vengono iniziati lavori senza nulla-osta, ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Sindaco, a norma dell'art. 32 della legge urbanistica sopracitata, può, previa diffida, sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite, a spese del contravventore e senza pregiudizio delle sanzioni penali, le quali comminano l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 10.000, agli effetti dell'art. 41 della legge urbanistica in parola.

Inoltre, se concorrono ragioni di particolare gravità ed urgenza attinenti alla sanità ed alla sicurezza pubblica, il Sindaco, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 55 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 283 e dell'art. 378 del T. U. della legge sui LL. PP. 20-3-1865, n. 2248, può senz'altro ordinare, con provvedimento a carattere definitivo, la demolizione delle opere contravvenzionalmente eseguite ed il ripristino delle cose allo stato primitivo.


Gli ordini relativi vengono eseguiti a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisce reato.

Tutte le ammende sopraconsiderate devono intendersi maggiorate ai sensi del comma 2° dell'art. 7 del D. L. 21 ottobre 1947, n. 1250.

#### ART. 100

#### **Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di legge e la sua susseguente pubblicazione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 62 del T. U. della legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della Legge 9 Giugno 1947, n. 530.



# PIANO REGOLATORE TURISTICO DEL COMUNE DI ACICASTELLO DA OGNINA A CAPO MULINI

## RELAZIONE

### a) *Premesse*

Il litorale Jonico pertinente al Comune di Acicastello, la cosiddetta riviera dei Ciclopi, è indubbiamente uno dei luoghi più interessanti dal punto di vista paesistico, più ricchi di leggende mitologiche e di ricordi storici, non solo della Sicilia, ma forse dell'intera Nazione.

Per tali sue spiccate caratteristiche, è urgente che si addivenga alla approvazione di un piano regolatore paesistico e turistico che valga a proteggere le bellezze naturali della zona dalla inconsulta contaminazione edilizia che in più parti del territorio si sta già verificando. E ciò va fatto con la impostazione di precisi divieti e con la regolamentazione dell'attività edilizia consentibile in uno con la programmazione di uno sviluppo stradale che valga oltre che di protezione degli ambienti più tipici, di valorizzazione ed incentivo alla iniziativa pubblica e privata di una località in forte sviluppo demografico.

### b) *Lo stato attuale*

La superficie territoriale del Comune di Acicastello è di ha. 865, dei quali ben 771 a destinazione produttiva, agraria o forestale.

In essa vive una popolazione residente che secondo il censimento del 1951 ammonta a 7831 unità. Essa ha avuto negli ultimi anni un costante incremento in quanto dalle 6315 unità censite nel '31 salì a 6842 nel 1941 ed a 7929 nel 1950: aumento dovuto prevalentemente ad una costante eccedenza delle nascite. Fra i vari nuclei edilizi la popolazione è così suddivisa:

— Acicastello:	abitanti 2.316
— Acitrezza:	» 2.738
— Cannizzaro:	» 1.548
— Ficarazzi:	» 1.229

La popolazione attiva è prevalentemente dedita all'agricoltura (con una percentuale del 56,9%) mentre una buona aliquota (38,3%) si dedica all'industria ed al commercio. Pur non dando apprezzabili risultati nel settore industriale, la produzione agricola è notevole con 40.000 q.li di agrumi, 5.000 q.li di patate, 3.000 di olio e 250 di mandorle.

Notevole fonte di risorse, è anche il turismo specialmente nel periodo balneare quando si raggiunge pressochè continuamente un afflusso di villeggianti pari al 140% della popolazione residente, aumentando quindi di una volta e mezzo la popolazione dei vari centri, con punte massime, naturalmente, nei due nuclei principali di Aci Castello ed Aci Trezza.

Sia questi due centri maggiori che i due centri minori di Ficarazzi e Cannizzaro sono dotati di illuminazione pubblica e di acquedotto: manca ancora ovunque l'impianto di fognatura.

Dal punto di vista dei trasporti l'intero territorio comunale gravita sulla ferrovia Catania-Messina, che ha in esso ben tre stazioni: Cannizzaro, Aci Castello e Aci Trezza. Anche la nazionale Messina-Catania attraversa il territorio comunale in tutta la sua lunghezza risolto il problema dell'attraversamento di Cannizzaro con la deviazione a valle lungo la ferrovia e quello dell'attraversamento di Aci Castello con la circonvallazione a monte, ambedue di relativamente recente realizzazione, rimane da risolvere il problema dell'attraversamento di Aci Trezza dove allo stato attuale la nazionale è stretta a ridosso del litorale, impedendo un sano sviluppo edilizio ed in pari tempo malamente ospitando l'intenso traffico che su di essa si svolge. Comunque lungo la nazionale il territorio di Aci Castello è servito dalla linea automobilistica Catania - Acireale che assorbe completamente il movimento da e per Catania ed Acireale. Il nucleo di Ficarazzi è praticamente isolato per la mancanza di ogni comunicazione regolare sia con gli altri nuclei del territorio Comunale sia con Catania ed Acireale.

Di pari passo con la spinta demografica va l'attività edilizia; i progetti di nuove costruzioni o di sopraelevazioni presentati annualmente al Comune ammontano a circa 120, dei quali almeno il 70-75% viene realizzato. E' questa un'altra delle ragioni per cui occorre predisporre immediatamente un piano regolatore ed un regolamento edilizio che proteggano la bellezza dei luoghi dando una sicura guida ad una attività, così intensa.

### *c) Le soluzioni del piano*

In conformità delle premesse il piano regolatore predisposto tende principalmente a stabilire vincoli e norme che valgano a proteggere gli incomparabili valori turistici e paesistici della zona, attivandone in pari tempo gli sviluppi col promuovere una razionale sistemazione della rete viaria. Tuttociò senza scendere nel dettaglio di soluzioni particolari che saranno oggetto di più accurato e preciso studio in sede di elaborazione dei piani particolareggiati di esecuzione.

### *Sistemazione viaria fondamentale*

Come risulta chiaramente dalla planimetria 1 : 5000 il problema della viabilità litoranea è stato affrontato in uno con quello della sistemazione della Catania - Messina nell'attraversamento di ACI TREZZA.

Ferma restando l'ideoneità della nazionale tra Catania ed Aci Castello, si è prevista una sua succursale che partendo da Ognina si svolge in fregio al litorale fino alla piazza centrale di ACI CASTELLO sotto il Castello: la strada ora si avvicina alla scogliera lavica ora se ne allontana leggermente sfruttando punti di vista panoramici ed adattandosi al terreno alla maniera migliore. Fra di essa e la nazionale svolgendosi lungo la ferrovia, ma in fregio alla prima, dovrà svolgersi un nuovo quartiere residenziale di carattere estensivo, fra i cinque raccordi stradali studiati fra le due arterie. Il secondo di questi raccordi, più prossimo ad Ognina che ad Aci Castello, dovrà costituire l'asse di un nuovo nucleo edilizio, mentre gli altri collegamenti dovranno svolgere una funzione esclusivamente viaria.

Dopo aver attraversato Aci Castello, in fregio al sottostante porto e precisamente lungo la Marina e via Marconi, la nuova litoranea si congiunge con la vecchia strada Catania-Messina che verrà allargata fino all'incrocio con la nuova circonvallazione al termine dell'abitato di Aci Castello. Di qua, dalla nazionale esistente si distaccherà una nuova arteria che svolgendosi a monte dell'abitato lineare di Aci Trezza, con andamento in quota e panoramico, si ricongiunge alla strada nazionale a monte della Casa di argilla sita oltre l'abitato: in tale tratto la nuova arteria dovrebbe sostituirsi ad ogni effetto alla nazionale, i cui traffici veloci verrebbero quindi ad essere svincolati dallo attraversamento dell'abitato di Aci Trezza, mentre l'attuale nazionale diverrà l'arteria fondamentale del nucleo, arteria svolgendosi assialmente fra la litorale e la nuova statale, in mezzo cioè a tutti i terreni che si renderanno disponibili per lo sviluppo edilizio di ACI TREZZA.

Dalla lottizzazione Mancini, poco oltre cioè la località Barriera, è prevista una arteria litoranea che girando intorno al Capo Molini si ricongiunge poi alla statale per Messina al limite del confine Comunale, mettendo, nel suo percorso, in valore nuovi terreni che si renderanno disponibili per uno sviluppo edilizio.

\* \* \*

Altra sistemazione stradale di notevole interesse è rappresentata dalla realizzazione di un migliore collegamento fra Aci Trezza e Ficarazzi.

Immediatamente sopra il porticciolo di Aci Trezza, dalla nuova arteria nazionale dianzi descritta si distacca una nuova strada che prende quota in tre ampie volute passando sopra la galleria ferroviaria in località Vampolieri, per poi spuntare decisamente verso Ficarazzi che raggiunge sia dal basso con un nuovo raccordo, sia dall'alto attraverso la strada esistente dopo aver ancora guadagnato quota con un ampio doppio tornante dal secondo tratto del quale si distacca l'inizio di una nuova strada vicino il comune di ACI REALE.

\* \* \*

Con la descritta sistemazione stradale, si viene ad ovviare all'attuale carenza di strade nell'abitato, cosa estremamente importante per il carattere frazionato del Comune di ACI CASTELLO, per lo sviluppo del paese è fondamentale migliorare la rete dei collegamenti reciproci fra i vari nuclei edilizi che lo costituiscono.

#### *La zonizzazione e le nuove zone residenziali*

Tale problema è stato risolto secondo i canoni della più elementare urbanistica, appoggiandosi alla rete stradale prevista che viene a costituire il tessuto connettivo dell'intero sviluppo urbanistico.

In linea di massima si è preferito evitare ogni tipo di edilizia accentrata salvo una sola eccezione: quella del nuovo nucleo edilizio, subito dopo Ognina, al centro quasi della zona sottostante Ficarazzi verso ACI CASTELLO. In questa è prevista una costruzione semintensiva mentre in tutte le altre zone che hanno ricevuto una destinazione edilizia è stato imposto un tipo di edilizia estensiva e talvolta ultra-estensiva.

I tipi edilizi adottati ed i relativi vincoli risultano chiaramente indicati nelle allegate norme tecniche per l'esecuzione del piano.

Comunque, dal punto di vista della zonizzazione residenziale si sono seguiti i seguenti criteri:

1. — Valorizzare la fascia lungo mare fra Ognina ed Aci Castello, con zone di rispetto e zone per l'edificazione. In essa sono previste anche delle zone speciali lungomare, che accentuano il carattere turistico e paesistico della località;

2. — Contenere l'espansione edilizia di Aci Castello: questa viene praticamente limitata al nucleo esistente, intorno al quale è prevista solo una edilizia ultra-estensiva;

3. — Svincolare dal traffico l'abitato di Aci Trezza, aumentando in pari tempo le aree disponibili per una ulteriore attività edilizia estensiva.

4. — Valorizzare la zona di Capo Molini individuando nella zona la dislocazione di una futura attività edilizia estensiva;

5. — Valorizzare dal punto di vista edilizio gli altopiani intorno a Ficarazzi sovrastanti Aci Castello, località atta ad una edilizia estensiva, estremamente panoramica e facilmente collegabile con Catania.

#### *I vincoli paesistici e turistici*

Sono chiaramente indicati nella planimetria d'assieme al 5000, nonchè nelle norme tecniche allegate, e nel frequente richiamo ad una approvazione dei progetti da parte della Sovrintendenza ai Monumenti agli effetti del rispetto delle norme di legge per la tutela delle bellezze naturali.

#### *I nuclei esistenti e la loro disciplina*

Come risulta dalle norme tecniche e dalla planimetria per i nuclei edilizi esistenti ci si è preoccupato di stabilire una norma che tenda a non aumentare la densità edilizia contenendone in pari tempo lo sviluppo.

Per i soli nuclei centrali di Aci Castello e di Aci Trezza, si è voluto stabilire un ulteriore vincolo, ispirato sostanzialmente al desiderio di conservare lo statu quo dato il notevole interesse paesistico ed ambientale dei due centri. In essi comunque si è evitato al massimo ogni demolizione: infatti solo alla Marina di Aci Castello si rendono necessarie pochissime demolizioni per realizzare l'attraversamento stradale previsto.


Comunque è augurabile che negli inevitabili lavori di manutenzione si vorrà ridurre al minimo i restauri esterni, limitandoli solo all'essenziale e curando che i valori essenziali di paesaggio e di ambiente attualmente esistenti non vengano manomessi od alterati. E' questa la ragione del vincolo posto, vincolo che, vogliamo augurarci, sarà fatto rispettare dalle competenti Autorità.

Scarse sono le sistemazioni stradali previste nei vecchi centri. In Aci Castello si limitano (oltre all'allargamento di Via Marina e Via Marconi) alla strada terminale all'inizio di Via Francesco Crispi.

In Aci Trezza è prevista una passeggiata pedonale della larghezza di metri 3, di fronte agli scogli dei Ciclopi e raccordante le vie Gondar, Gibuti e Capparelli: in fondo a questa è previsto un piccolo belvedere. Sono inoltre prolungate fino alla statale esistente via Leopolda e strada Scalazza.

## I PROGETTISTI

	Prof. Ing. ALDO DELLA ROCCA	- Roma
	Dott. Ing. ENRICO LENTI	- Roma
con la collaborazione dell'	Arch. SALVATORE CRISAFULLI	- Catania
	Ing. GIUSEPPE PANTANO	- Catania
	Ing. GIUSEPPE SPAMPINATO	- Catania
	Ing. ALFIO AMANTIA	- Catania
	Arch. ROSARIO MARLETTA	- Catania



## VARIANTI AL PIANO REGOLATORE TURISTICO DEL LITORALE DI ACICASTELLO

### RELAZIONE

Con decreto Presidenziale del 14 Giugno 1957 n. 142/A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 36 del 13-7-1957, registrato alla Corte dei Conti il 26 Luglio 1957, venne approvato il piano regolatore turistico del Comune di Acicastello.

Essendo il litorale di pertinenza del Comune un luogo di notevole interesse paesistico e di grande richiamo per i turisti, tanto che nel periodo balneare si raggiunge un afflusso di villeggianti pari al 140% della popolazione residente, l'Amministrazione Comunale ha ravvisata l'urgenza della sistemazione del piano stesso. La previsione di una razionale sistemazione della rete viaria e della costruzione di nuovi edifici ed impianti di carattere collettivo, l'opportunità di conservare la fisionomia ai vecchi centri abitati di Acicastello ed Acitrezza, la necessità di lasciare tranquille le strade interne che attraversano i centri e la difesa del paesaggio consigliano di apportare delle varianti al piano regolatore che, sebbene di modesta entità, si sottopongono per l'approvazione. Esse, tenuto anche conto delle osservazioni fatte in sede di Consiglio Comunale nella seduta dell' 8 Giugno 1958, sono le seguenti:

1) *Allargamento da ml. 3,00 a ml. 10,00 della passeggiata pedonale di Acitrezza, raccordante le vie Gibuti, Macrì, Capparelli, Grasso, Tunisi e Gondar.*

La passeggiata prevista nel piano regolatore ha inizio da Via Gibuti, ove ha termine il lungomare di Acitrezza. Attualmente i veicoli diretti ad Acicastello e provenienti dal lungomare sono obbligati ad attraversare Via Gibuti e le altre Vie interne del centro abitato di Acitrezza:

L'opportunità di lasciare tranquille le medesime, che nel periodo estivo sono particolarmente affollate per la presenza di una numerosa popolazione balneare, ha suggerito l'idea di allargare e rendere accessibili ai vicoli la prevista passeggiata pedonale dirottando verso di essa, nelle ore di punta, buona parte del traffico, che diversamente verrebbe a svolgersi per intero nelle suddette vie interne.

La variante prospettata costituisce, inoltre, la necessaria premessa per la realizzazione del completamento del lungomare Acicastello - Acitrezza che, oltre a conferire altissimo pregio alla zona, assicura altro collegamento fra i due centri stessi, ora allacciati dalla sola strada provinciale. Quest'ultima, fra l'altro, presen-

ta l'inconveniente di avere il tratto intermedio, della lunghezza di circa 500 metri lineari, incorporato nella S. S. 114 di per se stessa notevolmente trafficata.

2) *Sistemazione in Acitrezza delle case popolari e del refettorio scolastico nella striscia di terreno, larga ml. 50,00, prospettante sul prolungamento di Via Capparelli e compresa fra l'edificio scolastico e la S. S. 114, appartenente ad una vasta zona per attrezzatura turistica.*

Nel piano regolatore generale il lotto di terreno compreso fra la strada Orientale - Sicula, la provinciale Catania - Messina ed il prolungamento di Via Capparelli, della superficie complessiva di circa 27.500 metri quadrati, fu previsto per attrezzatura turistica. In esso, però, nel cantonale fra la Via Capparelli e la provinciale, trova sede l'unica scuola comunale di Acitrezza da recente costruita. Il terreno retrostante la medesima, della superficie di circa 4.500 mq., delimitato dalla S. S. 114, dal prolungamento di Via Capparelli, dalla contigua zona per attrezzatura turistica e dalla Scuola stessa, è il solo di sufficiente ampiezza che si addice alla costruzione delle case popolari e del refettorio scolastico. Infatti, mentre la sede più opportuna per la costruzione delle case popolari, prevalentemente di pescatori, sarebbe in prossimità al mare, in tutta la fascia costiera di Acitrezza, ad eccezione del terreno indicato, nessuno spazio è disponibile per edificare. Anche opportuna è la sede del refettorio scolastico perchè adiacente alla scuola comunale.

3) *Sistemazione in Acitrezza della Chiesa Parrocchiale nella striscia di terreno, larga 40 ml., prospettante sul prolungamento di Via Capparelli di fronte le case popolari, appartenente ad una zona per edilizia normale.*

Anche questa sembra la sede più opportuna per la costruzione della Chiesa Parrocchiale perchè posta ai margini del vecchio centro cittadino, in prossimità della zona turistica.

4) *Ampliamento della zona per attrezzatura turistica adiacente al Lido dei Ciclopi, con l'annessione di un appezzamento di terreno di complessivi mq. 3500, in atto destinato a zona ultraestensiva.*

La zona di cui si prospetta l'ampliamento è oggi la più frequentata per le sue bellezze paesistiche e per il richiamo esercitato da un moderno stabilimento balneare situato nella zona stessa. L'ampliamento si appalesa necessario soprattutto per consentire la sistemazione di vasti spazi a giardino onde evitare le ostacoli alla visuale. Tra gli spazi verdi, opportunamente distanziati, verranno sistemati impianti di interesse collettivo che non richiedono costruzioni di alcun genere, o, tutt'al più, fabbricati di modesta entità, quali campi di giuochi, parcheggi, ecc.

La zona, inoltre, ha i requisiti per ospitare una via che l'attraversa in dolce declivio, di collegamento del lungomare sia con la statale Orientale - Sicula sia con la provinciale Catania - Messina, e capace d'inquadrare il castello di Aci. La via inoltre consente ai veicoli provenienti dai capoluoghi di Messina e di Catania di accedere alle marine di Acicastello e di Acitrezza, che notoriamente costituiscono le zone più frequentate del litorale, senza bisogno di attraversare gli abitati.

5) *Sistemazione in Acitrezza degli Uffici per la Delegazione Comunale nell'isolato adiacente a sud della Chiesa Madre.*

L'isolato prescelto per la costruzione degli uffici per la Delegazione Comunale di Acitrezza è il più adatto allo scopo perchè sito nel centro cittadino e prospiciente sulla maggiore piazza della frazione. Esso, delimitato dalla Via Dietro la Chiesa, dal vico Chiesa, dalla piazza Giovanni Verga e dalla Via Centrale, ha la superficie di circa 500 metri quadrati proporzionata alle esigenze della costruzione a farsi. Nei locali del pianterreno potranno sistemarsi vari uffici per usi pubblici.

6) *Trasformare le due zone per l'edilizia normale delimitate, la prima da via Serbatoio, dalla strada statale, dal prolungamento di Via Capparelli, dalla via Provinciale e dalla Via Dietro Chiesa, e la seconda dalla strada comunale S. Maria, dalla via provinciale e dalla statale 114, in zone con edilizia esistente vincolata.*

Con la zonizzazione prevista nel piano regolatore generale si è cercato di contenere l'espansione edilizia dei centri abitati promuovendo altrove l'edificazione. Sta di fatto, però, che nelle zone previste per l'edilizia normale, ove meno restrittivi sono i vincoli rispetto alle altre zone per l'edilizia estensiva, l'attività costruttiva è enormemente aumentata con notevole danno della situazione ambientale. Il fenomeno, in particolare, entro i perimetri dell'abitato sopra indicato, sta assumendo un andamento gravemente lesivo della fisionomia della località e del suo carattere paesistico. Allo scopo di porre riparo al lamentato inconveniente, ed anche per evitare che una fitta schiera di costruzioni formi salda barriera fra i terreni a monte od il mare, si propone la succennata variante, in modo da regolare lo sviluppo edilizio con criteri di rispetto del paesaggio, anche, subordinando le licenze al parere della Sovrintendenza ai Monumenti.


Si alligano in unica tavola:

- 1) Lo stralcio del piano regolatore in vigore, in scala 1 : 5.000;
- 2) Lo stesso stralcio con le varianti proposte.

Catania, 10 Giugno 1958

F.to: Ing. ELIO COLACIURI

Visto: Il Sindaco F.to: C. MAJORANA




# I N D I C E

Decreto Assessoriale 30-7-1960 N. 11934-U-IX . . . . .	pag. 3
<b>CAPITOLO I — <i>Richiesta e concessione del nulla-osta per l'esecuzione di nuove opere edilizie</i></b> . . . . .	» 5
Art. 1 - Territorio entro il quale si applicano le disposizioni del presente regolamento edilizio . . . . .	» 7
» 2 - Denuncia di nuove opere . . . . .	» »
» 3 - Costruzioni speciali . . . . .	» 8
» 4 - Redazione e presentazione dei progetti . . . . .	» »
» 5 - Firma delle denunce e dei progetti . . . . .	» »
» 6 - Progettista e direttore dei lavori . . . . .	» 9
» 7 - Responsabilità del progettista e del direttore dei lavori . . . . .	» »
» 8 - Cambiamento della direzione dei lavori . . . . .	» »
» 9 - Varianti al progetto . . . . .	» 10
» 10 - Revoca del nulla-osta . . . . .	» »
» 11 - Esame dei progetti - Limiti di tempo per la comunicazione dell'esito . . . . .	» »
» 12 - Caso in cui è possibile sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione . . . . .	» 11
» 13 - Tutela degli edifici aventi pregio storico ed artistico . . . . .	» »
» 14 - Effetti e limiti di validità del nulla-osta . . . . .	» »
» 15 - Possibilità di deroga dei limiti di validità del nulla-osta . . . . .	» 12
» 16 - Richiesta e consegna dei punti fissi . . . . .	» »
» 17 - Tassa edilizia . . . . .	» »
<b>CAPITOLO II — <i>Commissione edilizia</i></b> . . . . .	» 13
Art. 18 - Componenti della Commissione edilizia . . . . .	» 15
» 19 - Attribuzioni della Commissione edilizia . . . . .	» »
» 20 - Riunioni della Commissione edilizia . . . . .	» 16
» 21 - Emolumenti corrisposti ai membri della Commissione edilizia . . . . .	» »
<b>CAPITOLO III — <i>Obblighi nel corso dei lavori</i></b> . . . . .	» 17
Art. 22 - Obbligo della notifica dell'inizio dei lavori . . . . .	» 19
» 23 - Impianti di cantiere . . . . .	» »
» 24 - Tabella nei cantieri di lavoro . . . . .	» »
» 25 - Ispezione ai lavori . . . . .	» »
» 26 - Assiti e ponti di servizio . . . . .	» 20
» 27 - Cautele da adottare nelle demolizioni . . . . .	» »
» 28 - Sgombro dei materiali di rifiuto - Deposito temporaneo dei materiali di approvvigionamento . . . . .	» »
» 29 - Occupazione del suolo pubblico . . . . .	» 21
» 30 - Riconsegna del suolo occupato . . . . .	» »
» 31 - Cautele per evitare danni a manufatti ed a servizi pubblici . . . . .	» »

Art. 32 - Rinvenimenti e scoperte . . . . .	pag. 21
» 33 - Cautele da adottare nella sospensione dei lavori . . . . .	» 22
CAPITOLO IV — <i>Stabilità delle costruzioni</i> . . . . .	» 23
Art. 34 - Obblighi generali per l'esecuzione di opere edilizie . . . . .	» 25
» 35 - Terreni col divieto di fabbricazione . . . . .	» »
» 36 - Fondazioni . . . . .	» »
» 37 - Murature . . . . .	» »
» 38 - Cordoli in cemento armato . . . . .	» 26
» 39 - Strutture spingenti . . . . .	» »
» 40 - Solai . . . . .	» »
» 41 - Accettazione dei materiali . . . . .	» »
» 42 - Edifici pericolanti . . . . .	» 27
CAPITOLO V — <i>Decoro ed estetica edilizia</i> . . . . .	» 29
Art. 43 - Obbligo di mantenere le pareti esterne dei fabbricati in buono stato . . . . .	» 31
» 44 - Intonaco nei muri esterni e zoccolature . . . . .	» »
» 45 - Costruzioni in ritiro dalla linea stradale . . . . .	» »
» 46 - Edifici prospettanti sulle intercapedini . . . . .	» 32
» 47 - Latrine sporgenti . . . . .	» »
» 48 - Insegne e vetrine nei negozi . . . . .	» »
» 49 - Costruzioni in legno . . . . .	» 33
» 50 - Edifici prospettanti a mare . . . . .	» »
CAPITOLO VI — <i>Norme igieniche e di sicurezza</i> . . . . .	» 35
Art. 51 - Altezza minima degli ambienti abitabili . . . . .	» 37
» 52 - Finestre negli ambienti destinati ad abitazione . . . . .	» »
» 53 - Sotterranei e seminterrati . . . . .	» »
» 54 - Serbatoi per acqua potabile . . . . .	» 38
» 55 - Bagni, docce e latrine . . . . .	» »
» 56 - Lavanderie . . . . .	» »
» 57 - Pozzi neri . . . . .	» 39
» 58 - Fognoli . . . . .	» »
» 59 - Stalle . . . . .	» »
» 60 - Grondaie e tubi pluviali . . . . .	» 40
» 61 - Scale . . . . .	» »
» 62 - Rimozione di opere che occupano spazio pubblico . . . . .	» »
» 63 - Sporgenze di balconi e terrazzini verso spazi pubblici . . . . .	» »
» 64 - Sporgenza delle decorazioni . . . . .	» 41
» 65 - Inferriate, persiane e serramenti . . . . .	» »
» 66 - Tende . . . . .	» »
» 67 - Botole e feritoie . . . . .	» »
» 68 - Prevenzione contro i pericoli d'incendio . . . . .	» 42
CAPITOLO VII — <i>Zonizzazione e lottizzazione</i> . . . . .	» 43
Art. 69 - Divisione del territorio in zone . . . . .	» 45
» 70 - Limiti delle zone . . . . .	» »
» 71 - Lottizzazione dei terreni . . . . .	» »
» 72 - Regolamentazione delle zone . . . . .	» 46
CAPITOLO VIII — <i>Norme tecniche relative alle zone con edilizia normale</i> . . . . .	» 47
Art. 73 - Aspetto generale dei fabbricati . . . . .	» 49
» 74 - Ampiezza dei lotti . . . . .	» »
» 75 - Rapporto fra area coperta e superficie edificabile . . . . .	» »

Art. 76 - Altezza dei fabbricati a filo stradale . . . . .	pag. 49
» 77 - Fabbricato in angolo fra due strade . . . . .	» 50
» 78 - Altezza dei fabbricati in ritiro dal filo stradale . . . . .	» »
» 79 - Eccezioni nelle altezze dei fabbricati . . . . .	» »
» 80 - Cortili . . . . .	» 51
» 81 - Sopraelevazione di vecchi edifici . . . . .	» »
» 82 - Costruzioni nei cortili . . . . .	» 52
» 83 - Chiostrine . . . . .	» »
» 84 - Larghezza delle intercapedini . . . . .	» »
» 85 - Lunghezza ed unificazione dei prospetti . . . . .	» 53
CAPITOLO IX -- <i>Norme tecniche relative alle zone con edilizia vincolata, per attrezzatura turistica, di rispetto, semintensiva, estensiva, ultraestensiva, agricola e demaniale</i> . . . . .	» 55
Art. 86 - Zona con edilizia vincolata . . . . .	» 57
» 87 - Zona per attrezzatura turistica . . . . .	» »
» 88 - Zona di rispetto . . . . .	» 58
» 89 - Zona semintensiva . . . . .	» »
» 90 - Zona estensiva . . . . .	» »
» 91 - Zona ultra-estensiva . . . . .	» 59
» 92 - Zona agricola . . . . .	» »
» 93 - Zona demaniale . . . . .	» 60
CAPITOLO X — <i>Disposizioni varie — Contravvenzioni — Sanzioni</i> . . . . .	» 61
Art. 94 - Certificati di abitabilità . . . . .	» 63
» 95 - Tassa per il rilascio dei certificati di abitabilità . . . . .	» »
» 96 - Opere soggette a collaudo da parte dei Vigili del Fuoco . . . . .	» »
» 97 - Apposizioni di cartelli indicatori e di apparecchiature varie . . . . .	» 64
» 98 - Numero anagrafico dei fabbricati . . . . .	» »
» 99 - Contravvenzioni e sanzioni . . . . .	» »
» 100 - Entrata in vigore del Regolamento . . . . .	» 65
Piano regolatore turistico del comune di Acicastello da Ognina a Capo Mulini - Relazione . . . . .	» 67
Varianti al piano regolatore turistico del litorale di Acicastello - Relazione . . . . .	» 73



# PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI ACICASTELLO

Scala 1:5.000

